



COMUNE DI SAN VINCENZO

Provincia di Livorno

Tel. 0565 707111

Sito Web: www.comune.sanvincenzo.li.it

Posta Certificata: comunesanvincenzo@postacert.toscana.it



Bandiera Verde



Bandiera Blu

Prot.17664

San Vincenzo li 21 giugno 2018-~~06/21~~

Signora VIERUCCI Francesca
Via San Bartolo n.100
57027 SAN VINCENZO – LI

e.p.c.

REGIONE TOSCANA
UFFICIO TERRITORIALE CACCIA E PESCA
Via Galilei n.40
57122 - LIVORNO

ATC 9 LIVORNO
Piazza Iori n.3
57023 CECINA – LI

In allegato alla presente si invia copia dell'Ordinanza n. 69 del 21/06/2018 relativa alla chiusura temporanea dell'attività venatoria presso le strutture turistiche "La Mucchèria" e "Poggio ai Santi" di San Vincenzo.

La titolare della presente ordinanza è tenuta ad effettuare il posizionamento corretto delle tabelle lungo il perimetro dell'area interessata alla chiusura dell'attività venatoria.

Distinti saluti.



COMUNE DI SAN VINCENZO
UFFICIO CACCIA
Tognoni Fulvio

ATC. LI
26 GIU. 2018
PRO. N. 123

COMUNE DI SAN VINCENZO
PROVINCIA DI LIVORNO

Proposta di **Ordinanza n° 2018/69 del 21/06/2018**

Ufficio: 34 UO Sport-Associazionismo

Oggetto:

CHIUSURA TEMPORANEA DELL'ATTIVITA' VENATORIA PRESSO IL RESIDENCE "LA MUCCHERIA" E "POGGIO AI SANTI" PER LA STAGIONE VENATORIA 2018/2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA 2

SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI GENERALI

Visto che con Legge Regionale 12 gennaio 1994, n.3, si consente, all'art.33 commi 8 e 9, ai Comuni la facoltà di vietare la caccia per periodi limitati di tempo in aree dove per ragioni turistiche o per altre motivazioni, si abbiano concentrazioni di persone che rendano pericoloso l'esercizio della caccia per la pubblica incolumità;

Visto che con le deliberazioni di Giunta Comunale n.72 del dì 8 maggio 2002 e n.188 del dì 3 dicembre 2003 sono stati approvati i criteri sulla base dei quali, lo scrivente Dirigente è incaricato di emanare le necessarie ordinanze;

Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n.112 del 30 maggio 2006, a seguito di richiesta presentata dalla Signora Vierucci Francesca, titolare dell'Agriturismo "Poggio ai Santi" e affittuaria dell'Agriturismo "La Muccheria", siti entrambe in via San Bartolo presso la frazione di San Carlo, si è provveduto alla delimitazione dell'area interessata alla chiusura temporanea della caccia, come risulta dalla planimetria allegata alla precedente ordinanza n.115 del 13 giugno 2006;

Tenuto conto che già dall'anno 2002 vengono emanate apposite ordinanze relative alla chiusura temporanea della caccia sul terreno adiacente l'Agriturismo "Poggio ai Santi" e l'Agriturismo "La Muccheria" per le stesse motivazioni per cui si adotta il seguente atto;

Preso atto della nota prot.17603 del 21 giugno 2018 presentata dall'interessata Signora Francesca Vierucci, tesa a richiedere, anche per l'anno venatorio 2018/2019 una proroga per la chiusura temporanea dell'attività venatoria su detto territorio per i motivi descritti al primo comma della presente ordinanza;

Tenuto conto che la zona interessata è soggetta a grande pressione venatoria nel periodo di passo della selvaggina migratoria (ottobre – novembre) e che questo comporta una costante e continua presenza di cacciatori tale da non garantire la tranquillità e la sicurezza dei turisti presenti nell'Azienda Agrituristica;

Preso atto che le Associazioni Venatorie presenti sul territorio comunale hanno espresso, a suo tempo, parere favorevole in merito alla reiterazione della presente ordinanza e che comunque ne sarà data loro dovuta informazione;

Tenuto conto che la proprietà dovrà provvedere a sua cura e spese alla messa in opera degli appositi cartelli su tutta l'area definita nella planimetria allegata anche nella parte non ricadente nella proprietà medesima, nel rispetto di quanto previsto dall'art.26 della L.R.12 gennaio 1994, n.3;

Ritenuto pertanto opportuno vietare temporaneamente la caccia sul territorio come delimitato sulla planimetria allegata alla presente ordinanza;

ORDINA

di vietare l'esercizio venatorio sul terreno adiacente all'Agriturismo "Poggio ai Santi" e "La Muccheria" nella porzione delimitata dalla planimetria allegata alla presente ordinanza, come parte integrante e sostanziale, per otto (8) settimane dalla data di apertura della stagione venatoria (16 settembre 2018) e comunque non oltre il dì 7 novembre 2019;

di dare atto che la Signora Vierucci Francesca nata a Follonica il 10/01/1964 e residente a San Vincenzo in via San Bartolo 100, in quanto titolare e affittuaria delle strutture turistiche sopra specificate, dovrà provvedere con proprio personale e a proprie spese a delimitare tutta la porzione di territorio evidenziato nella planimetria allegata, in cui è stata temporaneamente vietata l'attività venatoria, con cartelli specifici e con le caratteristiche previste dall'art.26 della succitata Legge Regionale, con l'obbligo di installazione prima della data di apertura della caccia;

DISPONE

che la presente ordinanza abbia validità annuale e che possa essere rinnovata per l'anno successivo solo su richiesta dell'interessata e qualora sussistano le condizioni previste dalla vigente Legge Regionale e dalla deliberazione di Giunta Comunale richiamata in narrativa;

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso amministrativo al TAR della Toscana entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla stessa data;

che la presente ordinanza sia notificata all'interessata e comunicata alle Associazioni Venatorie del Territorio Comunale e comunicato alla Regione Toscana (Ufficio Territoriale di Caccia di Livorno) e all'A.T.C. 9 LIVORNO.

L'originale della presente ordinanza, composta da due fogli, timbrata e sottoscritta, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi del Comune.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dalla Residenza Municipale, li 21 giugno 2018

**IL DIRIGENTE DELL'AREA 2
SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI GENERALI
(Dottor Roberto Guazzelli)**

Cartina dell'area interessata alla chiusura temporanea della caccia per la stagione venatoria 2018/2019 evidenziata in grassetto.





Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

A.T.C. LI
24 AGO. 2018
Prot. N. 160



ORDINANZA DEL FUNZIONARIO N. 73 / 23/08/2018

AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E CULTURALI

OGGETTO: L.R. 12/01/1994 N. 3 ART. 33 COMMA 8. DIVIETO DI CACCIA IN LOC. SAN GUIDO.

I L FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO l'art. 107 DEL Dlgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" relativo alle funzioni della dirigenza;

VISTO l'art. 49 del vigente Statuto Comunale in merito alle funzioni di direzione;

VISTO l'art. 15 del vigente Testo Unico del Regolamento di Organizzazione del Comune di Castagneto Carducci relativo alle funzioni dei titolari di Posizione Organizzativa;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 305 del 20/12/2017 relativo all'assegnazione della responsabilità dell'Area 2 e della Posizione Organizzativa fino al 31 dicembre 2018;

VISTA la delibera d'indirizzo della G.C. N. 164 del 21/08/2018;

TENUTO CONTO dell'esigenza di vietare l'esercizio venatorio nell'area di San Guido, interessata ad un considerevole flusso turistico, per la presenza di monumenti di memoria carducciana, di bellezze ambientali e paesaggistiche, nonché di una scuola materna ed un edificio religioso.

ATTESO che l'esercizio venatorio in detta area, allorché il flusso turistico strettamente legato alle gite scolastiche, culturali, etc., si intensifica, costituisce un pericolo per la pubblica incolumità;

VISTO l'art.33 della L.R. n.3 del 12/01/1994 comma 8;

DISPONE

Per motivi di incolumità pubblica è vietato l'esercizio venatorio nei giorni di preapertura fissati dalla Regione Toscana e per tutta la stagione venatoria 2018/2019, ai sensi e per effetto dell'art. 33 L.R. n. 3 del 12/01/1994 in Loc. San Guido, nell'area contrassegnata da colorazione nell'allegata planimetria, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, interessate da un considerevole movimento turistico, e dalla presenza di un edificio scolastico e religioso;

Ai contravventori la presente disciplina si applicano le sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti



Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno



vigenti in materia.

DARE ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso ai seguenti Enti e soggetti:

- Regione Toscana STR di Livorno P.O. Attività faunistica venatoria e ittica
- ATC 9 LIVORNO
- Comando Polizia Municipale di Castagneto Carducci
- Commissariato di P.S. di Cecina
- Comando Carabinieri di Castagneto Carducci
- Comando Carabinieri di Donoratico
- Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto Biodiversità di Cecina
- Regione Carabinieri Forestale Toscana – Gruppo Carabinieri Livorno

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla sua pubblicazione

Lì, 23/08/2018

**IL RESPONSABILE DELL' AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO
AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA
GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E
CULTURALI**

CATAPANO LAURA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno



ORDINANZA DEL FUNZIONARIO N. 72 / 23/08/2018

AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E CULTURALI

OGGETTO: L.R. 12/01/1994 N. 3 ART. 33 COMMA 8, DIVIETO DI CACCIA - LOC. COMMENDA DI BOLGHERI.

I L FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO l'art. 107 DEL Dlgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" relativo alle funzioni della dirigenza;

VISTO l'art. 49 del vigente Statuto Comunale in merito alle funzioni di direzione;

VISTO l'art. 15 del vigente Testo Unico del Regolamento di Organizzazione del Comune di Castagneto Carducci relativo alle funzioni dei titolari di Posizione Organizzativa;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 305 del 20/12/2017 relativo all'assegnazione della responsabilità dell'Area 2 e della Posizione Organizzativa fino al 31 dicembre 2018;

VISTA la delibera d'indirizzo della G. C. n. 164 del 21/08/2018 ;

TENUTO CONTO dell'esigenza di vietare l'esercizio venatorio nel territorio comunemente denominato Commenda di Bolgheri, per l'esistenza di monumenti di memoria storica e carducciana visitati da numerosi turisti durante tutto l'arco dell'anno e stante la particolare conformazione dell'area circostante l'abitato di Bolgheri che amplifica i rumori degli spari creando inquinamento acustico e pertanto notevoli disagi agli abitanti del borgo.

ATTESO che l'esercizio venatorio in detta area, allorché il flusso turistico legato alle gite scolastiche, culturali, al turismo di bassa stagione etc..., si intensifica, costituisce un pericolo per la pubblica incolumità;

VISTA la L.R. n.3 del 12/01/1994- art.33 comma 8;

DISPONE

Il divieto di esercizio venatorio nei giorni di preapertura fissati dalla Regione Toscana e per tutta la stagione venatoria 2018/2019, ai sensi e per effetto dell'art. 33 - comma 8 - L.R. n.3 del 12/01/94, nell'area contrassegnata in rosso dell'allegata planimetria - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la presenza di monumenti di memoria storica e carducciana visitati da



Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno



numerosi turisti durante tutto l'arco dell'anno e per la particolare conformazione dell'area circostante l'abitato di Bolgheri che amplifica i rumori degli spari creando inquinamento acustico, che comunemente è denominata Commenda di Bolgheri.

Ai contravventori la presente disciplina si applicano le sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

DARE ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso ai seguenti Enti e soggetti:

- Regione Toscana STR di Livorno P.O. Attività faunistica venatoria e ittica
- ATC 9 LIVORNO
- Comando Polizia Municipale di Castagneto Carducci
- Commissariato di P.S. di Cecina
- Comando Carabinieri di Castagneto Carducci
- Comando Carabinieri di Donoratico
- Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto Biodiversità di Cecina
- Regione Carabinieri Forestale Toscana – Gruppo Carabinieri Livorno

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla sua pubblicazione

Lì, 23/08/2018

**IL RESPONSABILE DELL' AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO
AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA
GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E
CULTURALI**

CATAPANO LAURA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

